

**Dispositivo**

- 1) *Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.*
- 2) *La sig.ra Kolarova sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dall'Agenzia esecutiva per la ricerca.*

---

**Ricorso proposto il 7 febbraio 2014 — ZZ/CdT****(Causa F-12/14)**

(2014/C 184/65)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* ZZ (rappresentanti: avv.ti N. Cambonie, D. Ciolino e E. Macchi)*Convenuto:* Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea**Oggetto e descrizione della controversia**

Annullamento della decisione del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea recante rigetto della domanda del ricorrente, basata sull'articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, di adottare una decisione di scuse nei suoi confronti e di riparazione dei danni che esso avrebbe subito.

**Conclusioni del ricorrente**

Il ricorrente chiede che il Tribunale della funzione pubblica voglia:

- annullare la decisione di rigetto implicita del CdT, altrimenti la decisione di rigetto della lettera dell'avvocato che rappresenta il CdT recante decisione in data 10 aprile 2013, e, se del caso, la decisione di conferma del CdT in data 8 novembre 2013 recante rigetto della domanda di processo decisionale del ricorrente;
- dichiarare il CdT responsabile dei danni subiti dal ricorrente e pertanto riconoscere a quest'ultimo un risarcimento pari a EUR 306 733,60 a titolo di danno materiale e a EUR 130 000 a titolo di danno morale, o ogni altro importo anche superiore stabilito dal Tribunale o da esperti;
- condannare il CdT alle spese.

---

**Ricorso proposto il 19 febbraio 2014 — ZZ/Parlamento****(Causa F-15/14)**

(2014/C 184/66)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* ZZ (rappresentante: A. Salerno, avvocato)*Convenuto:* Parlamento europeo**Oggetto e descrizione della controversia**

Annullamento della decisione del Parlamento di risolvere il contratto di lavoro del ricorrente in esito al periodo di proroga del suo periodo di prova.

**Conclusioni del ricorrente**

- annullare la decisione del Parlamento europeo del 12 aprile 2013 di licenziarlo con effetto a decorrere dal 15 luglio 2013;
- fissare a EUR 45 000, maggiorato di interessi moratori, l'importo del risarcimento che sarebbe dovuto al ricorrente nel caso in cui il Parlamento europeo facesse valere un'impossibilità giuridica di reintegrarlo titolarizzandolo;
- condannare il Parlamento alla totalità delle spese.

---

**Ricorso proposto il 4 marzo 2014 — ZZ/Parlamento****(Causa F-17/14)**

(2014/C 184/67)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* ZZ (rappresentante: M. Casado García-Hirschfeld, avvocato)*Convenuto:* Parlamento europeo**Oggetto e descrizione della controversia**

Annullamento della decisione di non attribuire tre punti di merito al ricorrente a titolo dell'esercizio di promozione 2012.

**Conclusioni del ricorrente**

- annullare la decisione dell'APN del 3 luglio 2013 concernente la decisione dei punti di merito per l'anno 2012;
- annullare, se necessario, la decisione del 6 dicembre 2013 di rigetto del reclamo;
- condannare il convenuto alle spese.

---

**Ricorso proposto il 7 marzo 2014 — ZZ/Commissione****(Causa F-19/14)**

(2014/C 184/68)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* ZZ (rappresentante: S. Orlandi, avvocato)*Convenuta:* Commissione europea**Oggetto e descrizione della controversia**

Annullamento della decisione di bonificare i diritti alla pensione del ricorrente nel regime pensionistico dell'Unione in applicazione delle nuove DGE relative agli articoli 11 e 12 dell'allegato VIII allo statuto dei funzionari.

**Conclusioni del ricorrente**

- dichiarare illegittimo e, pertanto, inapplicabile l'articolo 9 delle disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII allo statuto;